CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, con delibera assunta nell'adunanza del 25.02.2019, visto il Regolamento del CNF in materia di formazione continua n. 6/2014 e successive integrazioni, adotta il presente regolamento attuativo per la formazione permanente.

ART. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia in recepimento del Regolamento n. 6/ 2014 e successive integrazioni, disciplina le modalità di adempimento e realizzazione della formazione professionale continua da parte degli iscritti all'Ordine stesso e dei tirocinanti abilitati, nonché i criteri di organizzazione, accreditamento e gestione degli eventi formativi.

ART. 2– OBBLIGO FORMATIVO

Ai sensi dell'art. 2 Reg. 6/2014 CNF, la formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione, che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.

Più precisamente sono attività di:

- **Aggiornamento**: quelle volte all'adeguamento e approfondimento di conoscenze già acquisite;
- **Formazione**: quelle volte all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi;
- **Formazione specialistica**: quelle volte all'acquisizione di nuovi saperi, finalizzati al conseguimento o al mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Sono soggetti all'obbligo formativo, a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività professionale:

a) tutti gli avvocati iscritti all'Albo, compresi gli avvocati iscritti nei relativi elenchi e registri speciali degli addetti agli uffici legali di Enti Pubblici;
b) gli avvocati stabiliti;
c) gli avvocati sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione;
d) gli avvocati sospesi volontariamente *ex* art. 20, comma 2, L. 247/12;
e) i tirocinanti abilitati.

L'assolvimento dell'obbligo formativo costituisce condizione:

- per l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato,
- per l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio;
- per l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell'Ordine in forza di normative e convenzioni ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati;
- per la nomina a commissario d'esame;
- per partecipare a gruppi di lavoro consiliari;
- per poter accogliere, quale dominus, praticanti o tirocinanti presso il proprio studio.

L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

L'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, ai sensi dell'art. 2 DM 47/2016 (Regolamento contenente disposizioni per l'accertamento della professione forense) è requisito

per l'accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
La mancanza dell'effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale, ai sensi della LP 247/2012, comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo**.**

Art. 3 - CONTENUTO OBBLIGO FORMATIVO

Richiamando sul punto le disposizioni contenute nell'art. 12 del Reg. n. 6/2014 del CNF e successive integrazioni, si ricorda che:

a) ciascun avvocato iscritto all'Ordine di Pistoia o praticante abilitato è tenuto, a far data dal gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, ad assolvere l'obbligo formativo.
b) L'iscritto deve conseguire, nell'arco del **triennio**, almeno **60 crediti formativi**, di **cui 9 nelle materie obbligatorie** di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.
c) Ogni **anno** l'iscritto deve conseguire almeno **15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie**.
d) È consentita, solo nell'ambito del triennio formativo, esclusivamente per annualità consecutive e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno, la **compensazione** dei crediti maturati.
e) La **compensazione è esclusa per le materie obbligatorie**.
f) **La formazione svolta con modalità telematiche non può superare il 40%** dei crediti del triennio (fino a 24).

ART. 4 – ACCREDITAMENTO (RIPARTIZIONE COMPETENZE)

Ai sensi dell'art. 17 del Reg. 6/14 CNF, provvedono all'accreditamento degli eventi formativi il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine, nell'ambito delle rispettive competenze.

Sono di competenza del Consiglio Nazionale Forense:

- eventi a rilevanza nazionale ed eventi seriali (intendendosi per entrambi "attività di formazione, che organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo");
- formazione a distanza;
- corsi diretti ad acquisire il titolo di avvocato specialista;
- corsi per iscrizione albo patrocinio giurisdizioni superiori;
- eventi che si svolgono all'estero;

nonché per le attività di cui all'art. 13 (altre attività e autoformazione):

- relazioni o lezioni nelle attività di scuole di specializzazione per le professioni legali e nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato se il CNF è competente ad accreditare l'iniziativa;
- pubblicazioni, anche on line;
- partecipazione a commissioni di studio, istituzionali o d'esame, a seconda del soggetto che le ha costituite e per quelle per il concorso a uditore giudiziario;
- attività di aggiornamento individuale e di studio, se effettuate attraverso l'utilizzo di sistemi telematici.

Sono di competenza del Consiglio dell'Ordine:

- eventi a rilevanza locale (compresi la scuola forense integrativa del tirocinio, la scuola per i difensori d'ufficio, i corsi per mediatori professionali, i corsi per arbitri e gestori della crisi);

nonché per le attività di cui all'art. 13 (altre attività e autoformazione):

- relazioni o lezioni nelle attività di scuole di specializzazione per le professioni legali e nei corso per l'accesso alla professione di avvocato se il COA è competente ad accreditare l'iniziativa;
- partecipazione a commissioni di studio, istituzionali o d'esame, a seconda del soggetto che le ha costituite; COA di appartenenza dell'iscritto per la partecipazione alla commissione per l'esame all'abilitazione professionale forense;
- attività di aggiornamento individuale e di studio, se effettuate senza l'utilizzo di mezzi telematici.

ART. 5 – COMMISSIONE LOCALE PER LA FORMAZIONE

a) Il COA, ai sensi dell'art. 32 legge n. 247/2012 e in conformità dell'art. 19 Reg. CNF 6/2014, ha costituito la commissione locale per la formazione e l'accreditamento.
La commissione svolge l'attività di propria competenza con autonomia funzionale e organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine. Ha funzione consultiva, referente e altresì deliberativa, seppur con le precisazioni di cui al prosieguo del presente articolo.
b) La commissione è formata esclusivamente da membri del Consiglio dell'Ordine, individuati nel n. di 5 (cinque), è coordinata da un consigliere coordinatore, nominato, così come gli altri consiglieri, dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente.
c) Per la validità delle deliberazioni adottate dalla commissione è necessaria la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
d) Le deliberazioni adottate dalla Commissione che siano mera attuazione, esecuzione o reiterazione dei programmi e degli indirizzi in materia già deliberati dal Consiglio dell'Ordine, anche tramite il presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente esecutive. In tutti gli altri casi, le delibere adottate dalla Commissione dovranno essere approvate dal Consiglio, che potrà modificarle o chiedere alla commissione un riesame in base alle indicazioni trasmesse.
e) La commissione svolge la propria attività in coordinamento con il Presidente del Consiglio dell'Ordine, informando periodicamente il Consiglio dell'Ordine. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine potrà partecipare a tutte le riunioni.
f) La commissione potrà svolgere i propri lavori anche mediante consultazioni condotte per via informatica.
g) In caso di malfuzionamento della Commissione, o di reiterata mancata partecipazione ai lavori da parte di uno dei suoi componenti, il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente, potrà provvedere alla sostituzione, anche parziale, dei componenti, ovvero alla avocazione a sé delle relative competenze.

ART 6 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER LA FORMAZIONE

La Commissione locale per la Formazione, unitamente al COA, è competente:

a) per l'accreditamento degli eventi formativi di competenza del COA, così come individuati dall'art 17 reg. 6/2014 CNF, e dunque per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa affinché un'attività si possa considerare formativa ai fini dell'obbligo di formazione continua, con la conseguente attribuzione dei relativi "crediti formativi";
b) per il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti dall'avvocato e dal tirocinante abilitato al patrocinio che NON siano riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia (e per esso dalla relativa Commissione), e che siano dunque riconosciuti da altri Ordini degli Avvocati, dal CNF, o in ulteriori ipotesi residuali;
c) per le richieste di esonero di cui all'art. 15 Reg. 6/2014 CNF;
d) per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio, tenendo conto che l'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico; nonché ai fini dell'accertamento dell'accertamento dell'effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale ai sensi dell'art. 2 DM 47/2016 e dell'art. 21 LPF.

e) per il rilascio dell'attestazione di formazione continua di cui all'art. 25 Reg. 6/2014 CNF;
f) per le attività di coordinamento con gli altri COA e con la Commissione centrale costituita presso il CNF, al fine di assicurare la più uniforme applicazione sul territorio nazionale del regolamento sulla formazione continua.

ART. 7 – CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO

Ai fini della valutazione degli eventi formativi il cui accreditamento è rimesso alla competenza del COA dall'art. 17 Reg. 6/2014 CNF, e la conseguente determinazione dei crediti formativi da attribuire, la Commissione adotterà i criteri di cui all'art. 21 del Reg. 6/2014 CNF, e dunque:

a) coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento di formazione continua e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate) ;
c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;
f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

ART. 8 - PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO

a) La Commissione, salvo particolare e motivata urgenza, esaminerà le domande di accreditamento che siano presentate dal soggetto promotore con un **anticipo di almeno 30 giorni** rispetto allo svolgimento dell'attività.
b) Gli eventi organizzati **in via esclusiva** dalla **Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia** sono da ritenersi **automaticamente accreditati**, salvo motivato parere contrario della Commissione locale per la Formazione, da manifestarsi entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta di accreditamento; in tali casi, e salva ogni eventuale successiva istruttoria, la delibera sulla richiesta di accreditamento dovrà essere assunta dal Consiglio dell'Ordine.
c) La domanda di accreditamento, da effettuarsi preferibilmente utilizzando il modello allegato sub "a", dovrà essere corredata dal programma - contenente la data, il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli - e dalla eventuale ulteriore documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento.
   La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di una attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.
d) La richiesta di accreditamento potrà essere presentata sia con modalità cartacea, sia a mezzo posta elettronica all'indirizzo **segreteria@avvocatipistoia.it**.
e) La Commissione svolgerà la relativa attività istruttoria, richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa; in particolare la commissione si riserva di chiedere, ove già non allegati alla domanda di accreditamento, i curricula dei relatori.
f) **La Commissione si pronuncia** sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, **entro 15 giorn**i dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'art. 21 e nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 20 reg. 6/2014 CNF.
   La decorrenza del termine è sospesa nel periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio e dal 1 agosto al 1 settembre di ogni anno.

g) Al fine di consentire il corretto e tempestivo inserimento dei crediti conseguiti all'interno del gestionale "Sfera bit", per ogni evento accreditato, fatta eccezione per quelli organizzati dalla Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia o in collaborazione con essa, è dovuto un rimborso forfettario nella misura di euro 100,00, salve successive modifiche.

ART. N. 9 - DETERMINAZIONE NUMERICA DEI CREDITI FORMATIVI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del Reg. 6/2014 CNF, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo regolamento, la Commissione (o il COA), per quanto di sua competenza, attribuirà i crediti formativi secondo i criteri di seguito elencati:

a) per le attività di **aggiornamento** (volte all'adeguamento e approfondimento di conoscenze già acquisite, ex art. 2 Reg. 6/2014 CNF):

- della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio): **da 1 a 3 CF**
- della durata di un'intera giornata o più giornate: **da 2 a 12 CF**

b) per le attività di **formazione** (volte all' acquisizione di nuove conoscenze e saperi, ex art. 2 Reg6/2014 CNF):

- della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio): **da 2 a 4 CF**
- della durata di un'intera giornata o più giornate: **da 6 a 20 CF**

Si ricorda che:

- per **eventi di durata di una o mezza giornata**, i **crediti sono riconosciuti solo ove risulti documentata la partecipazione all'intero evento**, con un **margine di tolleranza di 15 minuti in entrata e 15 minuti in uscita** rispetto all'orario programmato;
- per **eventi di durata superiore**, i crediti saranno riconosciuti solo ove risulti documentata la partecipazione ad almeno **l'ottanta per cento (80%) dell'evento**.

ART. 10 - ATTIVITA' DI AUTOFORMAZIONE

Come previsto dall'art. 13 Reg. 6/2014 Reg. CNF, l'iscritto può maturare crediti formativi anche attraverso attività di autoformazione, come di seguito esemplificato:

TIPOLOGIA ATTIVITA' DI AUTOFORMAZIONE	COMPETENZA ACCREDITAMENTO E C.F. CONSEGUIBILI
1) svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, oppure nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato	CNF se l'evento è a carattere nazionale; COA se l'evento è carattere locale. Si consegue 1 CF in aggiunta a quelli stabiliti per la partecipazione Si possono conseguire massimo 12 CF l'anno
2) pubblicazioni	CNF Si conseguono da 1 a 3 CF per ogni scritto e da 1 a 5 in caso di libri e monografie Si possono conseguire massimo 12 CF l'anno
3) essendo titolari di contratti di insegnamento in materie giuridiche nelle università	COA Si possono conseguire massimo 10 CF l'anno
4) partecipando a commissioni di studio o gruppi di lavoro del COA o aventi carattere nazione	COA, se commissioni o gruppi del Coa CNF, se la commissione o gruppo di lavoro ha carattere nazionale Si possono conseguire massimo 10 CF l'anno

5) svolgendo la funzione di commissario d'esame per l'abilitazione ad avvocato	COA Si possono conseguire massimo 10 CF l'anno
6) partecipando alle commissioni per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense	CNF Si possono conseguire massimo 10 CF l'anno
7) svolgendo attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale, se previamente accreditate	COA, se l'attività è priva di utilizzo di mezzi telematici CNF, se l'attività è svolta mediante utilizzo di mezzi telematici Si possono conseguire massimo 10 CF l'anno

L'accreditamento alle attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale, senza l'utilizzo di mezzi telematici, verrà concessa dal Consiglio dell'Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei relatori o soggetti formatori. Oltre ai criteri valutativi ordinari, si terrà conto dell'adeguata apertura dell'attività formativa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità.

ART. 11 - ESONERI

Ai sensi dell'art. 15 2° comma del Regolamento n. 6/2014 del CNF e successive integrazioni, possono essere esonerati, solo su domanda dell'interessato, corredata della idonea documentazione utile, gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio, o altre condizioni personali di analoga rilevanza;
c) interruzione attività per periodo non < 6 mesi o trasferimento all'estero
d) causa forza maggiore
e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF

L'esonero è limitato al periodo di durata dell'impedimento e comporta una riduzione dei crediti da acquisire.

Il Consiglio ritiene di così disciplinare le situazioni di impedimento sopra prospettate e in particolare:

a) nelle ipotesi di "gravidanza e parto", nonché "di adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori", la Commissione formazione locale, verificata la documentazione addotta, riconoscerà:

    1. l'esonero totale per la madre nell'anno solare in cui si verificano i presupposti per l'astensione obbligatoria di maternità;

    2. l'esonero totale per la madre (o per il padre, se genitore unico o comunque "prevalente", relativamente all'adempimento dei doveri genitoriali) nell'anno solare in cui il figlio compirà un anno di età;

    3. l'esonero parziale per l'iscritto che risulti genitore unico o "prevalente" di minore fino a tre anni, con obbligo di conseguire, per anno formativo, almeno 10 crediti di cui 3 in deontologia; i crediti da conseguire saranno ridotti a 8, di cui sempre 3 in deontologia, nel caso di figli gemelli.

    4. l'esonero parziale per l'iscritto che risulti genitore unico o "prevalente" di minore da quattro a sei anni, con obbligo di conseguire, per anno formativo, almeno 12 crediti, di cui 3 in deontologia; i crediti da conseguire saranno ridotti a 10, di cui sempre 3 in deontologia, nel caso di figli gemelli.

In caso di adozione o di affidamento, il collega o la collega verranno esonerati dall'obbligo formativo alle stesse condizioni previste nel punto precedente, salvo dimostrino che il percorso finalizzato all'adozione o all'affidamento li abbia impegnati continuamente per un periodo temporale maggiore;

b) Nel caso di "*grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza",* la Commissione formazione locale potrà riconoscere un esonero temporaneo, integrale ovvero parziale, nella misura che sarà ritenuta congrua in relazione al tipo, all'intensità e alla durata dell'invalidità - per documentati problemi di salute propri o di stretti familiari (genitori, figli, fratelli o sorelle, coniuge, suoceri o nipoti), anche ove riferiti alla famiglia di fatto .
Nel caso di gravi patologie e/o disabilità che richiedano cure continuative e che abbiamo carattere di stabilità, il Consiglio potrà valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione di esonero permanente.

c) Nel caso di "*interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi*", la Commissione formazione locale riconoscerà, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo della durata dell'interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile a seguito di ulteriore richiesta dell'interessato.

ART. 12 – ESENZIONI

Sono esentati ex lege dall'obbligo di formazione continua, anche per le materie obbligatorie, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'Albo;
b) gli avvocati che abbiano compiuto sessanta anni di età;
c) gli avvocati sospesi ai sensi dell'art. 20 l 247/2012 per il periodo del loro mandato;
d) i componenti del Parlamento europeo;
e) i componenti di organi con funzioni legislative;
f) i docenti universitari di ruolo;
g) i ricercatori confermati dalle Università in materie giuridiche.

In relazione al "compimento dei 60 anni di età e dei 25 di iscrizione", l'iscritto sarà esentato a partire da quella data, ma l'esonero andrà a coprire tutto l'anno in corso.

ART. 13 - ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA

Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività dell'adempimento, con delibera adottata dalla Commissione formazione locale, approvata dal COA, viene rilasciato l'Attestato di Formazione Continua.
L'attestato è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Vien rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.
Può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età, qualora ne faccia richiesta.
L'iscritto che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.
L'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.